

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) PER LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI CITTADINI RESIDENTI.

Art. 1 – DEFINIZIONI : Il Comune di Pescia , nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche nella fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il registro per la raccolta delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento denominato, nel prosieguo, REGISTRO D.A.T.

Ai fini del presente documento si intende per:

a. DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (D.A.T.): documento contenente le dichiarazioni, previste dalla legge, rese da una persona residente nel Comune di Pescia per esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;

b. DICHIARANTE: persona, residente a Pescia, che renda per sé la dichiarazione D.A.T., a condizione che:

- abbia compiuto il diciottesimo anno di età
- abbia la capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire;

c. FIDUCIARIO: Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. Il Fiduciario è comunque colui che può conoscere il contenuto della DAT e il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire, ove il disponente si trovi nella incapacità di intendere e di volere;

d. LUOGO DI DEPOSITO DELLA D.A.T. PRESSO IL COMUNE: luogo sicuro, non accessibile al pubblico, posto all'interno del Comune di Pescia;

e. REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI: registro, informatico, riportante la data e il numero progressivo di consegna delle dichiarazioni D.A.T., l'ufficio in cui viene depositata e l'elenco dei soggetti dichiaranti, fiduciari e autorizzati all'accesso;

f. FUNZIONARIO RICEVENTE: funzionario comunale, in possesso di delega di Ufficiale di Stato Civile. Il funzionario ricevente rilascerà al dichiarante l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta consegna della D.A.T. Il funzionario ricevente non conosce il contenuto della D.A.T. che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti né della completa e corretta compilazione della stessa.

Art. 2 – NATURA E SCOPO DEL REGISTRO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità relative alla istituzione, alla tenuta, alla conservazione ed all'utilizzo del registro e delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (D.A.T.);
2. Il presente regolamento definisce, inoltre, le procedure necessarie per la registrazione della consegna al Comune di Pescia delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari per la loro conservazione e per garantire la loro effettiva disponibilità di utilizzo al momento dell'insorgere delle relative condizioni di applicabilità;
3. Il registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Pescia ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che:

Consegnino copia della D.A.T. redatta secondo le modalità previste dalla legge, contenente l'indicazione del Fiduciario.

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, residente a Pescia , può depositare la propria D.A.T. presso l'Ufficio di Stato Civile del comune;
2. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nella D.A.T. e che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere;
3. Il Fiduciario individuato rappresenta l'interessato nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie, informandoli dell'esistenza della D.A.T.; può rinunciare alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente e all'Ufficio di Stato civile presso cui è depositata la D.A.T.;

ART. 4 – ISTITUZIONE E CONTENUTI DEL REGISTRO

1. Il deposito della D.A.T. sarà oggetto di apposita istanza, con la quale il Dichiarante ed il Fiduciario dichiareranno di depositare la D.A.T.;
2. La predetta istanza avrà una data e numero progressivo che saranno annotati sul Registro e sulla busta D.A.T.;
3. L'iscrizione nel Registro D.A.T. è completamente gratuita ;
4. Le richieste di deposito devono essere presentate all'Ufficio di Stato Civile, il cui Coordinatore individua le modalità operative e la modulistica necessarie, quando non già previste espressamente dalla legge, dalla normativa di applicazione o da questo regolamento;

ART. 5 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE E DI DEPOSITO

1. Le modalità di raccolta, conservazione e, più in generale, qualsiasi trattamento delle dichiarazioni D.A.T. e del registro dovranno salvaguardare la riservatezza e la privacy dei dichiaranti;
2. Il Registro deve riportare la data ed il numero progressivo delle dichiarazioni di deposito della D.A.T., l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento e gli estremi delle cancellazioni;
3. L'Ufficio di Stato Civile, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro, rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito della D.A.T., riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro, unitamente ad una copia del presente Regolamento;
4. Nella ricevuta rilasciata sarà riportato che: "il funzionario incaricato non conosce il contenuto della D.A.T., che è un atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa".
5. La D.A.T., dopo essere stata registrata, sarà introdotta a cura del Funzionario ricevente in una busta sigillata ermeticamente in presenza degli interessati dove sarà apposto il numero di registrazione ed il nome del disponente;
6. Le buste, che riporteranno all'esterno nome e cognome dell'interessato, numero del deposito, saranno conservate dall'Ufficio di Stato Civile in cassaforte o armadio chiuso a chiave presso uffici comunali dotati di serrature di sicurezza o sistemi di allarme;

ART. 6 – REVOCA, MODIFICA, ESTINZIONE E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. Al venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Pescia per trasferimento in altro comune italiano, il Comune di Pescia segnalerà al comune di nuova iscrizione anagrafica l'esistenza della D.A.T. depositata presso l'Ufficio di Stato Civile;
2. La D.A.T. non può essere trasferita ad altro comune o ente, se non su esplicita richiesta del dichiarante, del fiduciario o di terzi previsti dalla legge;
3. L'Ufficio di Stato Civile registrerà anche le comunicazioni di esistenza di una D.A.T. eventualmente ricevute da altri comuni a seguito dell'iscrizione anagrafica in Pescia;
4. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento;
5. Il Dichiarante può inoltre modificare la propria D.A.T. in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata ed il rinnovo di una nuova iscrizione al Registro, seguendo la stessa procedura iniziale;

6. Eventuali revoche o modifiche dell'iscrizione, rese in forma diverse dalle modalità previste dal presente regolamento o a soggetti diversi e non comunicate formalmente al Comune, esimono l'Ente da ogni responsabilità al riguardo;

7. Il Comune non assume alcun obbligo di ricerca o comunicazione ai Fiduciari se non quelli eventualmente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL REGISTRO

1. L'accesso al Registro D.A.T. e, conseguentemente, alla documentazione collegata è consentito esclusivamente, oltre che al dichiarante, al/i fiduciario/i, ad altri soggetti autorizzati dal Dichiarante nell'istanza oltre che a tutti i soggetti, pubblici o privati, autorizzati per legge ad intervenire o gestire il procedimento;

2. Per ottenere l'accesso al Registro il richiedente, previa identificazione, dovrà indicare i dati identificativi registrati nell'apposita sezione del Registro D.A.T.;

3. La richiesta di accesso al Registro sarà esente da qualsiasi onere per il richiedente

ART. 8 – COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il Comune fornisce la più ampia informazione ai cittadini sull'istituzione del servizio e sulle modalità di fruizione dello stesso sul sito web e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione a sua disposizione;

ART. 9 – NORME FINALI E RINVIO DINAMICO

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.